

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 430 Anno 2021**

**Presidente: IMPERIALI LUCIANO**

**Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA**

**Data Udiienza: 01/12/2020**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

DI SANTO RAFFAELE nato a San Lucido il 12 luglio 1962

avverso la sentenza del 13 novembre 2017 del Giudice di Pace di Paola

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello che ha concluso chiedendo di disporsi la restituzione degli atti al Tribunale di Paola per il giudizio e dell'avv. Sabrina Mannarino che insiste nei motivi di ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza resa il 13 novembre 2017 il Giudice di Pace di Paola ha affermato la responsabilità di Raffaele Di Santo per il reato di pascolo abusivo e lo ha condannato alla multa di 200 € e al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede.

Avverso la detta pronunzia, Di Santo ha proposto impugnazione dinanzi al Tribunale di Paola invocando l'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato e perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato e censurando l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile, in quanto soggetto imputato per i reati di danneggiamento aggravato e minaccia connessi a quello oggetto del presente giudizio.



Il Tribunale, quale giudice di appello, con ordinanza emessa ai sensi degli articoli 525 comma tre cod: proc.pen. ha sospeso la deliberazione e dichiarato la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.

Nella motivazione del provvedimento il tribunale, premesso che l'imputato, condannato a pena pecuniaria, ha proposto impugnazione esclusivamente con riferimento ai capi relativi alla condanna penale e non anche a quelli relativi alle statuizioni civili, ha ritenuto che ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 274/2000 l'imputato non potesse proporre appello e, nel rispetto del principio di salvaguardia delle impugnazioni, ha riqualficato l'impugnazione come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questa Corte.

Considerato in diritto

Il problema che si pone nel caso in esame riguarda la questione dell'ammissibilità dell'appello avverso una sentenza del Giudice di Pace di condanna a pena pecuniaria e al risarcimento del danno, nell'ipotesi in cui l'imputato non abbia espressamente formulato doglianze in ordine alle statuizioni civili.

Secondo l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che disciplina l'impugnazione dell'imputato avverso le sentenze pronunciate nel procedimento innanzi al Giudice di pace, l'imputato può proporre ricorso per Cassazione avverso le sentenze di proscioglimento o di condanna alla sola pena pecuniaria mentre ha a disposizione il rimedio dell'appello nel caso di sentenza di condanna a pena diversa da quella pecuniaria e nel caso in cui l'impugnazione riguardi anche il capo contenente la condanna al risarcimento del danno, benché sia stata applicata una pena pecuniaria. Invero, il primo comma della disposizione citata recita: *"l'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno"*; il secondo comma stabilisce: *"l'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento"*.

La norma è stata oggetto di interpretazioni contrastanti in sede di legittimità.

Secondo un primo orientamento poiché i due sistemi ordinamentali del Giudice di pace e del codice di procedura penale esprimono assetti strutturalmente diversi in forza della clausola limitativa prevista dall'art. 2 decreto legislativo n. 274/2000, in ragione del tenore letterale della norma, l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna emessa dal Giudice di pace ad una pena pecuniaria al risarcimento del danno in favore della parte civile, laddove si contesti solo il giudizio di responsabilità senza che venga espressamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, è inammissibile e va riqualficato in forza del principio di conservazione degli atti di impugnazione come ricorso.

Più recentemente si è tuttavia consolidato un diverso orientamento secondo cui è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, anche se non è stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'articolo 37 decreto legislativo numero 274/2000 deve essere coordinato con la disposizione prevista dall'articolo 574 comma quattro codice di rito, in forza del quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato si estende anche agli altri punti che dipendano dai primi ed è evidente che il risarcimento del danno ha come necessario presupposto l'affermazione di responsabilità penale.

E' ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale. (Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019 - dep. 20/06/2019, POLIMENI DOMENICO, Rv. 27645901(così Sez. 4, Sentenza n. 31650 del 29/03/2018, Rv. 273564 - 01; conformi: n. 31619 del 2016 Rv. 267952 - 01; n. 35023 del 2016 Rv. 267770 - 01; n. 17784 del 2017 Rv. 269618 - 01; n. 20190 del 2017 Rv. 269677 - 01).

Il collegio ritiene di aderire a questo secondo indirizzo ormai maggioritario.

Ciò posto, deve concludersi che ha errato il Tribunale di Paola a qualificare l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Giudice di pace come ricorso e si impone l'annullamento del provvedimento emesso e la trasmissione degli atti al predetto tribunale perché celebri il giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Paola per il giudizio

Così deciso il 1/12/2020